

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) STEFANELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - DANIELA CATERINO

Seduta del 02/04/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, stipulato in data 08/05/2015 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 06/08/2019, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede di accertare e di dichiarare la violazione, da parte dell'intermediario convenuto, del principio di trasparenza e buona fede contrattuale, per *“omessa informazione della possibilità di chiedere, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il rimborso dei costi e delle commissioni non godute, nonché per omessa distinzione in contratto delle voci di costo recurring e up-front”*.

Chiede ulteriormente il rimborso, secondo il criterio *pro rata temporis*, dell'importo complessivo di € 1.517,46, di cui € 122,83 per “Commissioni di gestione”, € 745,50 per “Commissioni attivazione”, € 745,50 per “Commissioni mediazione” ed € 207,08 per “Commissioni istruttoria”, al netto dell'importo di € 303,45 già rimborsato in sede di conteggio estintivo, oltre agli interessi legali a partire dalla *“data di diritto al soddisfacimento”*.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo preliminarmente l'inammissibilità della richiesta di condanna per violazione degli obblighi di trasparenza e buona fede contrattuale, in quanto non proposta in sede di reclamo.



Nel merito, afferma la non ripetibilità delle commissioni di attivazione, atteso il loro carattere *up-front*, come meglio specificato nel contratto e deciso dai Collegi ABF; peraltro fa presente di aver rimborsato a tale titolo in sede di conteggio l'importo di € 180,62.

Sostiene poi la congruità delle somme restituite a titolo di "*commissioni di gestione*" (€ 122,83) in applicazione del criterio del costo ammortizzato (IAS 39), la cui legittimità è stata confermata dalla sentenza n. 2034/18 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. In particolare, evidenzia che il cliente ha sottoscritto il piano di ammortamento accettando la ripartizione della quota oneri riferita alle voci commissionali c.d. *recurring*, secondo il criterio del tasso di interesse effettivo; da tale documentazione, ritiene evincibile che l'importo da rimborsare alla clientela sia pari alla somma totale delle quote parti delle commissioni residue al momento dell'ultima rata pagata, calcolate mediante i principi contabili internazionali IFRS-IAS.

Afferma poi la natura *up-front* delle commissioni d'intermediazione, dirette a remunerare l'attività del mediatore creditizio prodromica alla stipula del finanziamento (allega documentazione relativa al conferimento dell'incarico); richiama le decisioni nn. 1009 e 2034 del 2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il quale ha qualificato la domanda del cliente, afferente il rimborso delle commissioni d'intermediazione non maturate, come ripetizione di un indebito oggettivo; pertanto, tale richiesta dovrebbe essere formulata unicamente nei confronti della società di intermediazione che ha percepito le somme (c.d. *accipiens*), nella cui sfera giuridica si è verificata l'indebita locupletazione.

Con riferimento ai premi relativi alle spese di assicurazione per la copertura del rischio vita, fa presente di aver sottoscritto direttamente tale polizza, assumendo al contempo la qualità di contraente e beneficiario delle prestazioni e di aver pagato direttamente e interamente il premio.

Afferma infine la natura *up front* delle spese di istruttoria, relative a costi amministrativi sostenuti dalla banca ai fini della valutazione preliminare del merito creditizio e della fattibilità dell'operazione di finanziamento.

Pertanto chiede in via preliminare di dichiarare inammissibile la richiesta di condanna per violazione, del principio di trasparenza e buona fede contrattuale; in via principale, di rigettare il ricorso; in via subordinata, di decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato a titolo di commissioni.

Nelle repliche il ricorrente richiama, tra l'altro, la decisione n. 26525/19 del Collegio di Coordinamento e insiste per l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

Il ricorso merita accoglimento, nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.

Preliminarmente, in merito alla richiesta "*di accertare e di dichiarare la violazione, da parte dell'intermediario convenuto, del principio di trasparenza e buona fede contrattuale (...)*", il Collegio rileva sulla base delle risultanze documentali che tale domanda risulta proposta per la prima volta nel ricorso e richiama in argomento la pronuncia di Coll. Coordin. n. 5304 del 2013, che individua il reclamo come vera e propria condizione di procedibilità ai fini del valido esperimento della procedura, di tal che la sua mancanza integra l'inesistenza di un presupposto dell'azione (v. anche Coll. Bari, dec. n. 21129/2018). La domanda deve quindi ritenersi inammissibile.

In merito alla richiesta di rimborso delle voci commissionali, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel



contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

Inoltre, con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, questo Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Dall'esame della documentazione contrattuale relativa al caso di specie, e in particolare dalla descrizione delle voci commissionali, risultano avere natura *up front* sia le spese di istruttoria che le commissioni di attivazione, entrambe riferite ad attività prodromiche alla concessione del finanziamento; mentre hanno incontrovertito carattere *recurring* le commissioni di gestione, peraltro già integralmente rimborsate, in aderenza al criterio proporzionale lineare espressamente adottato nel piano di ammortamento sottoscritto dal ricorrente.

Quanto al compenso dell'intermediario del credito, la resistente ha allegato il conferimento di incarico sottoscritto dal ricorrente con l'indicazione della provvigione, la quale coincide con quella riportata nel contratto di finanziamento; anche tale voce, dunque, va rimborsata come *up front*.

Pertanto il Collegio, respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'intermediario, ritiene rimborsabili le voci di costo come configurate nella seguente tabella, che tiene conto dei rimborsi già disposti di cui è evidenza in atti:



durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	49
rate residue	71

TAN ▶	6,60%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	59,17%
- in proporzione alla quota	38,22%

n/e	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	spese di istruttoria (up front)	€ 350,00	€ 207,08 <input type="radio"/>	€ 133,76 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 133,76
<input type="radio"/>	commissioni di attivazione (up front)	€ 1.260,00	€ 745,50 <input type="radio"/>	€ 481,52 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 180,62	€ 300,90
<input type="radio"/>	commissioni di gestione (recurring)	€ 207,60	€ 122,83 <input checked="" type="radio"/>	€ 79,34 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 122,83	€ 0,00
<input type="radio"/>	costi di intermediazione (up front)	€ 1.260,00	€ 745,50 <input type="radio"/>	€ 481,52 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 481,52
<input type="radio"/>			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
<input type="radio"/>			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		

tot rimborsi ancora dovuti	€ 916,18
interessi legali	si ▼

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 916,18, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI